



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino

Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Massimo Di Patria	Presidente
dott. Egidio De Leone	Giudice
dott. Francesco Paolo Grippa	Giudice relatore

nel procedimento iscritto al P.U. 34-1/2023 ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto il 28 dicembre 2023 da:

Carlos Alberto Bartolucci, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv.ta Elisa Valentini;
RICORRENTE

ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 28 dicembre 2023, Carlos Alberto Bartolucci ha chiesto l'accesso alla liquidazione controllata dei beni, affermando di vivere presso un'immobile situato a Mercatello sul Metauro, di essere coniugato in regime di comunione dei beni con Anna Rossi e di avere due figli maggiorenni economicamente indipendenti. Ha altresì aggiunto il ricorrente di aver esercitato la



professione di geometra, prestando prima la propria opera presso l'impresa edile di famiglia e successivamente, a partire dal 1982, con la propria ditta individuale esercente impresa edile artigiana per la costruzione di edifici.

Il ricorrente ha sostenuto di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento causato da una sanzione di notevole entità irrogata dall'Agenzia delle Entrate, che non solo ha determinato la chiusura della sua impresa già in crisi di liquidità nei primi anni 2000 (dovuta alla crisi del settore edile di fine anni '90), ma gli impedisce anche di accedere ad una rateizzazione del pagamento. A seguito della chiusura della sua ditta, il Bartolucci ha prestato consulenza come geometra per una impresa edile locale, sino alla pensione a cui ha avuto accesso nel 2017.

Dal punto di vista patrimoniale, il ricorrente ha affermato di essere proprietario *pro quota*, nella misura di $\frac{1}{4}$, dell'immobile (e del relativo arredamento) abitato assieme a sua moglie in Mercatello sul Metauro, stimato per un valore complessivo di €107.000,00, su cui sono iscritte diverse ipoteche, tutte ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/1973. Oltre alla quota dell'immobile, il Bartolucci percepisce una modestissima pensione, pari a circa €550,00 mensili – come emerge dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2022 (€6.817,77) e per l'anno 2021 (€6.702,41) – ed è titolare sostanzialmente solo di un conto corrente attivo presso Poste Italiane, su cui viene versata la pensione sua e di sua moglie, che percepisce circa €1.000,00 mensili.

Dal lato passivo, al netto delle spese prededucibili derivanti dalla procedura in oggetto, l'erario rappresenta il creditore principale del ricorrente, vantando un credito complessivo di €862.531,80, di cui €450.138,29 ipotecario ed €334.097,26 privilegiato; creditori privilegiati risultano essere altresì Cassa dei Geometri, per €130.196,58 ed ENPALC, per €33.533,97.

La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.

Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 269, c. 2 c.c.i.i., datata 22 dicembre 2023, che all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma le circostanze già rappresentate nell'atto introduttivo e precisa che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo il ricorrente in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari. Dal punto di vista oggettivo, il Bartolucci non può essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, posto che la sua attività di impresa individuale è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 25 gennaio 2021, sicché risulta spirato il termine annuale di cui all'art. 33 c.c.i.i..



L'O.c.c. ha specificato che entrambi i coniugi sostengono mensilmente una serie di spese – fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vanno citate le spese mediche per €65,00, quelle alimentari per €500,00, quelle per energia elettrica per €86,62 e quelle per carburante dell'automobile per €150,00 – corroborate nel loro ammontare dalla documentazione versata in atti, che si attestano mediamente su circa €1.558,91 e che vanno ad esaurire la pensione percepita dal ricorrente e da sua moglie.

Per questi motivi, il piano di liquidazione predisposto dal Gestore della crisi prevede la sola vendita della quota dell'immobile facente capo al ricorrente, del valore di €26.750,00, mentre sarebbe del tutto esclusa la possibilità di cedere una parte della pensione percepita dal Bartolucci, essendo questa già di esiguo importo e dunque necessaria a far fronte alle spese mensili del nucleo familiare. Il piano proposto prevede il pagamento integrale del compenso dell'O.c.c., del legale e del liquidatore, mentre i creditori ipotecari potrebbero essere pagati integralmente o parzialmente a seconda del valore al quale verrà liquidato l'immobile.

Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dal ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c. della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Bartolucci ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c. 3 c.c.i.i..

L'ufficio di liquidatore deve essere conferito all'Avv.ta Sara Ciacci, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostative.

Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio del debitore, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.; al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale. Va invece esclusa dalla liquidazione la pensione percepita dal Bartolucci,



essendo questa di modesto importo e dunque impignorabile ai sensi dell'art. 545 c.p.c.. Sarà onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative dei flussi reddituali e vigilare, anche nell'ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché il debitore non ponga in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

- Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Carlos Alberto Bartolucci, nato a Mar del Plata (Argentina, il 15 novembre 1950;
- Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona dell'avv.ta Sara Ciacci;
- Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il ricorrente a continuare ad occupare l'immobile sito in Mercatello sul Metauro, via Rivellino n. 14, non risultando poter disporre di alternativa collocazione abitativa, e prescrivendo loro di consentire, su richiesta del liquidatore, visite di eventuali interessati all'acquisto;
- Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale e del Ministero della Giustizia;
- Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- Dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Urbino, 22 aprile 2024

Il Giudice relatore

Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente

Dott. Massimo Di Patria

